

## Allegato 1

### **Bando 2017 per la concessione di contributi per la ricerca operativa clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa**

*Art. 8, comma 25, L.R. 20/2015*

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Progetti finanziabili e aree tematiche
- Art. 5 Spese ammissibili
- Art. 6 Spese non ammissibili
- Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 Criteri di valutazione e misura del finanziamento dei progetti
- Art. 9 Modalità di assegnazione dei contributi
- Art. 10 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
- Art. 11 Variazioni e proroghe progettuali
- Art. 12 Rendicontazione
- Art. 13 Proprietà dei risultati del progetto
- Art. 14 Pubblicazione del Bando
- Art. 15 Norma di rinvio
- Art. 16 Trattamento dei dati personali

#### **Art.1 Finalità**

1. Il presente Bando, emanato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. del 7 giugno 2017 (di seguito Regolamento), definisce le aree di ricerca di interesse regionale, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di valutazione dei progetti di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 e all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria), individua, tra i settori in cui perseguire l'eccellenza, quello della ricerca sanitaria.

L'articolo 8, comma 25 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, recante "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" stabilisce che "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria di interesse sanitario, compresi gli Enti del Servizio sanitario regionale, le

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) "ricerca clinica": la ricerca condotta per determinare l'efficacia di una nuova procedura diagnostica o terapeutica su pazienti;
- b) "ricerca traslazionale": la ricerca che conduce al trasferimento e all'utilizzazione clinica dei risultati della ricerca di base (o ricerca preclinica). Tale ricerca è rivolta allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche farmacologiche e strumentali o al miglioramento di terapie già esistenti;
- c) "ricerca di base": la ricerca che ha come obiettivo l'acquisizione di nuove conoscenze e la comprensione di processi complessi allo scopo di progredire la conoscenza. Non ha fine di applicazione pratica ma i suoi risultati possono avere ricadute applicative;
- d) "ricerca epidemiologica": l'ambito della ricerca biomedica che intende comprendere la distribuzione e la frequenza delle malattie e gli eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione;
- e) "ricerca organizzativa": la ricerca rivolta a migliorare i percorsi organizzativi dei sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito del servizio sanitario;

## **Art. 3 Soggetti beneficiari**

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando, i soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, le Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti e istituti scientifici di ricerca pubblici presenti nel territorio regionale.
2. Un singolo progetto di ricerca può essere presentato anche da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, per il tramite di un unico beneficiario capofila.
3. I soggetti partner sono tenuti a partecipare effettivamente alle attività di ricerca con risorse finanziarie proprie mediante il perseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e sulla definizione dell'ambito d'applicazione, partecipando alla concezione, attuazione e condivisione dei rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché dei relativi risultati. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare, per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto. Il soggetto mero finanziatore, ma non operativo, nel progetto non è considerato partner.
4. Qualora venga costituito un partenariato di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento, l'accordo di collaborazione deve indicare:
  - a) il beneficiario capofila che è responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale per la realizzazione del progetto e la presentazione dei documenti tecnici e contabili entro i termini previsti dal presente Bando;
  - b) il ruolo, le attività e le risorse a carico di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
  - c) la previsione della responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del progetto;
5. Al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche e delle finalità del progetto presentato e approvato, eventuali richieste di variazione della composizione del partenariato devono essere autorizzate dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione). La richiesta di variazione è presentata dal beneficiario e deve contenere l'indicazione dei motivi della

---

L'articolo 8, comma 25 prevede che con Regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

Con Decreto n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 è stato emanato il Regolamento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014.

sostituzione, unitamente alla nuova scheda tecnica di progetto con i dati relativi all'eventuale nuovo partner e alla redistribuzione del piano delle spese ammissibili.

6. Qualora il beneficiario, nell'ambito del progetto, intenda avvalersi dei servizi di eventuali enti privati è tenuto a effettuare la selezione nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e della disciplina in materia di aiuti di Stato, come da legislazione nazionale e comunitaria vigente.

7. La Direzione provvede alla comunicazione dell'autorizzazione o al suo diniego entro 20 giorni lavorativi dalla acquisizione di tutta la corretta documentazione necessaria ai fini istruttori. In caso di rilascio dell'autorizzazione il soggetto capofila è tenuto a presentare un nuovo accordo di collaborazione sottoscritto da tutti i componenti.

#### **Art. 4 Progetti finanziabili e aree tematiche**

1. I progetti devono prevedere il raggiungimento di risultati che siano rapidamente trasferibili al Servizio sanitario regionale in termini di efficienza, efficacia operativa, economicità e qualità delle prestazioni.

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare al massimo tre progetti. Nel caso di presentazione di un numero di progetti superiore, saranno ammessi i primi tre progetti ricevuti in ordine cronologico. Non vi è limite alla partecipazione ai progetti in qualità di partner.

3. Per l'anno 2017 sono ammissibili a contributo i progetti, di durata biennale o triennale, afferenti alle seguenti aree di interesse regionale:

- a) sicurezza alimentare e nutrizionale;
- b) ambiente e salute/aspetti emergenti di impatto sulla salute collettiva;
- c) standard di qualità e costi della prevenzione;
- d) comunicazione nella promozione della salute;
- e) patologie tempo dipendenti;
- f) sicurezza dei pazienti;
- g) appropriatezza assistenziale;
- h) aderenza terapeutica;
- i) valutazione di efficacia di un programma regionale sull'autismo basato sulla diagnosi precoce e sull'intervento Early Denver State Model (ESDM);
- j) compliance del paziente nella patologia cronica;
- k) valutazione dei bisogni sanitari e del loro soddisfacimento attraverso l'analisi di piccole comunità.

#### **Art. 5 Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le voci di spesa indicate all'articolo 8, comma 1, del Regolamento.

2. Salvo quanto previsto al comma 10 per le spese generali, sono ammesse a rendiconto solo le spese effettivamente pagate e quietanzate sostenute dal soggetto beneficiario e dai partner i cui costi sono maturati in corrispondenza di attività svolte nel periodo di vigenza del progetto ossia dalla data di inizio, formalmente comunicata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata.

3. Per personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, si intende il personale che non è inserito nell'organico del soggetto beneficiario o dei partner e svolge la sua attività senza vincolo di subordinazione né rispetto dell'orario di lavoro, né assoggettamento gerarchico e con obbligo di prestazione rivolta al risultato. In particolare, ai sensi del presente Bando, sono ammissibili:

- a) le prestazioni di lavoro autonomo;
- b) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- c) le prestazioni di collaborazione coordinata continuativa, esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e sino al 31 dicembre 2017, per quanto previsto all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19);
- d) le prestazioni per servizi di consulenza qualificati rese per attività tecnico-scientifiche, affidati a soggetti con adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.
- e) gli assegni e le borse di ricerca.

4. Sono ammissibili le spese per gli oneri previdenziali e fiscali del personale relative all'ultimo mese del progetto pagate successivamente alla conclusione ma entro il termine di presentazione del rendiconto finale.
5. Sono ammissibili le spese di missioni/trasferte, indicate all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, riferite anche a personale dipendente, purché previamente individuato da specifico ordine di servizio.
6. Le spese di pubblicazione, previste all'articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, sono riferite alle pubblicazioni su riviste scientifiche, quotidiani e periodici. Le spese per la diffusione dei risultati, comprendono spese sostenute per l'organizzazione o la partecipazione del soggetto beneficiario e/o del partner a convegni, conferenze, workshop finalizzati alla divulgazione dei risultati progettuali.
7. Le spese per l'elaborazione e l'analisi dati, previste all'articolo 8, comma 1, lettera d) del Regolamento, comprendono le attività che conducono alla sistemazione, all'ordinamento e all'elaborazione, anche con mezzi informatici, dei dati prodotti dall'attività di ricerca.
8. Le spese per attrezzature ed equipaggiamento, previste all'articolo 8, comma 1, lettera e) del Regolamento, sono riferite ad attrezzature e strumenti specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono esclusi i beni di uso generico, quali computer – sempre che non si tratti di dispositivi acquisiti necessariamente per l'utilizzo di software specifici e indispensabili per la ricerca - e stampanti. Sono coperte dal contributo le sole quote di ammortamento riferite al periodo di vigenza del progetto, secondo le norme contabili applicabili al soggetto beneficiario. La parte rimanente del costo d'acquisto dell'attrezzatura è a carico del cofinanziamento di progetto. Il computo dell'ammortamento è effettuato a partire dal momento in cui l'immobilizzazione materiale è disponibile e pronta per l'uso fino alla data di scadenza del progetto. I beni materiali di costo unitario non superiore a euro 516,46 sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa e che per gli stessi si applichi la deduzione integrale a fini fiscali nell'esercizio. Il costo annuo, proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è determinato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{Costo di acquisto} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n. giorni utilizzo per il progetto}}{365 \text{ giorni}}$$

9. Per beni consumabili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) del Regolamento, si intendono i beni materiali di costo inferiore a euro 516,46, che non rientrano fra le attrezzature di cui al comma precedente in quanto non sono suscettibili di utilizzo ripetuto ed esauriscono la loro funzione in una sola volta. Per rifornimenti si intendono le provviste o scorte di generi necessarie all'attività di ricerca che non sono suscettibili di utilizzo ripetuto ed esauriscono la loro funzione in una sola volta.
10. Le spese generali quali utenze, attività di segreteria, cancelleria e spese postali, indicate all'articolo 8, comma 1, lettera g) del Regolamento, non possono superare la misura massima del 10 per cento del contributo concesso e vanno riferite all'iniziativa con un metodo di attribuzione-giustificato, che deve essere indicato nella domanda.

## **Art. 6 Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili spese diverse da quelle indicate all'articolo 5 e, in particolare, quelle relative a:
  - a) acquisto di beni immobili e di arredi;
  - b) beni o materiali usati;
  - c) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria del soggetto beneficiario o dei partner;
  - d) canoni di manutenzione e assistenza;
  - e) garanzie di istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - f) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, se recuperabile dal soggetto beneficiario;
  - g) oneri finanziari, interessi debitori e perdite di cambio;
  - h) spese per l'acquisto di attrezzature sostenute nell'ultimo semestre di progetto, salvo che l'acquisto sia strettamente connesso e indispensabile a causa di guasti non riparabili o altro evento intervenuto successivamente all'acquisto dell'attrezzatura già acquistata.

## **Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda deve essere redatta sul modello (Mod. A), disponibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
2. La domanda, con la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora non ricorrano le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione di cui al comma 3 e di eventuale documentazione aggiuntiva, va presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, **entro 40 (quaranta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo una delle seguenti modalità:
  - a) posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale all'indirizzo [salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it); e in via eccezionale, in casi comprovati di impossibilità a utilizzare tale modalità
  - b) raccomandata A/R. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata non lavorativa, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente;
  - c) consegna a mano, presso l'Ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 15.30, il venerdì e i giorni prefestivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
3. Non saranno considerate ammissibili le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate al comma 2.
4. Nel caso di progetto presentato da più soggetti, la domanda è presentata dal soggetto beneficiario individuato nell'accordo di partenariato di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
  - a) elaborato progettuale redatto sul modello (Mod. B) sottoscritto dal responsabile scientifico;
  - b) prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cronoprogramma e del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa redatto sul modello (Mod. C);
  - c) accordo di partenariato stipulato tra i soggetti attuatori progettuali (Mod. D) con i contenuti minimi obbligatori di cui all'art.3, comma 4;
  - d) copia del documento di delega alla firma ove la domanda non sia sottoscritta dal legale rappresentante;
  - e) se la particolare tipologia di ricerca lo richiede, copia del documento contenente il parere positivo del Comitato Etico competente sul progetto o copia della richiesta di esame presentata al medesimo Comitato. In tale ultimo caso, la domanda dovrà essere integrata con il parere positivo prima della formulazione della graduatoria di merito ed entro i termini posti dall'Amministrazione regionale;
  - f) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente richiesti o ottenuti per la medesima iniziativa redatta sul modello (Mod. E);
  - g) curriculum vitae del responsabile scientifico, sottoscritto anche digitalmente, con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
6. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere presentate solo via e-mail ai dipendenti regionali indicati in calce al presente Bando e non oltre i tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza.

## **Art. 8 Criteri di valutazione e misura del finanziamento dei progetti**

1. I progetti ammessi sono valutati da una Commissione nominata con decreto dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

2. A ogni progetto è attribuito un punteggio massimo di 100 punti con i seguenti criteri:
  - a) validità tecnico – scientifica, 30 punti;
  - b) trasferibilità degli esiti al Servizio sanitario regionale, 30 punti;
  - c) congruità proposta budget, dotazione risorse adeguate, 15 punti;
  - d) qualificazione del responsabile scientifico, 15 punti;
  - e) valore aggiunto dell'eventuale aggregazione tra più partecipanti al progetto, 10 punti.
3. Sono inseriti in graduatoria i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo di punti 60.
4. Il contributo è concesso nella misura massima del 80 per cento del costo ammissibile del progetto, pertanto la quota del costo medesimo non coperta dalle predette risorse deve essere cofinanziata.
5. Qualora il beneficiario abbia ricevuto altre risorse pubbliche per il medesimo progetto l'importo del contributo regionale sarà proporzionalmente rideterminato.
6. I progetti inseriti in graduatoria sono finanziati sino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria e, comunque, per un ammontare di contributo non superiore a euro 200.000,00 per ciascun progetto.

### **Art. 9 Modalità di assegnazione dei contributi**

1. La graduatoria delle proposte progettuali è approvata con decreto del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Nella graduatoria sono indicati:
  - a) i progetti ammessi e finanziabili;
  - b) i progetti ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - c) i progetti non ammessi e la relativa motivazione.
3. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili. In caso di ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.
4. I soggetti beneficiari dei progetti ammessi e finanziabili, a seguito della comunicazione del decreto di assegnazione di cui al comma 1, devono comunicare formalmente l'accettazione del contributo assegnato, la data di avvio dell'attività e il Codice Unico di Progetto (CUP).
5. Nel caso l'importo del contributo assegnato sia inferiore al contributo richiesto nella domanda, il soggetto beneficiario deve produrre formale dichiarazione con la quale accetta il contributo nell'importo ridotto, assicurando la presenza di ulteriore cofinanziamento proprio, del partner o di altri soggetti a copertura del costo totale di progetto. A tale dichiarazione va allegata la conseguente rimodulazione progettuale e la comunicazione dell'avvio dell'attività. Ove non sia assicurata la copertura del costo totale del progetto, si procede all'assegnazione a favore del progetto successivamente collocato in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per il finanziamento.

### **Art. 10 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore competente, nel quale sono indicati i termini di avvio e di conclusione dei progetti, sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 9, comma 4.
2. La liquidazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) una prima quota anticipata, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione formale di accettazione del contributo assegnato, della data di avvio dell'attività e del Codice Unico di Progetto (CUP);
  - b) una quota intermedia del 30 per cento, sulla base della rendicontazione della quota precedentemente anticipata, costituita da un prospetto delle spese sostenute da una relazione sullo stato di avanzamento riferite al primo anno di attività per i progetti biennali e ai primi 18 mesi di attività per i progetti triennali, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura, rispettivamente, del primo anno e dei primi 18 mesi di attività;
  - c) il rimanente a saldo, nella misura del 20 per cento a seguito della presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione progettuale, della medesima documentazione di cui alla lettera b), che attesti la rendicontazione al termine del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto. Tale rendicontazione riporterà le sole spese relative all'ultima annualità o agli ultimi 18 mesi di progetto. Con la

rendicontazione finale saranno trasmessi anche i prodotti della ricerca e, in particolare, le relazioni scientifiche con i dati statistici finali.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora le anticipazioni di contributo già erogate non siano state utilizzate per l'intero ammontare. E' fatta salva la facoltà della Direzione di non liquidare la successiva rata se non ad avvenuto esaurimento dell'anticipazione precedentemente erogata.

#### **Art. 11 Variazioni e proroghe progettuali**

1. In caso di richieste di variazione e di proroga dei termini progettuali si applica quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento.
2. La proroga può essere concessa per una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto o di presentazione dell'istanza medesima oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese sostenute e ammissibili fino alla data di conclusione naturale, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria, come previsto all'articolo 6, comma 6, del Regolamento

#### **Art. 12 Rendicontazione**

1. I soggetti beneficiari producono la documentazione prevista dal presente Bando nonché ogni eventuale altra documentazione integrativa richiesta dalla Direzione in formato digitale (formato .doc, .xl e .pdf editabile). La rendicontazione finanziaria e scientifica deve essere redatta esclusivamente sui modelli (Mod. F e Mod. G), di cui al presente Bando, e presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario.
2. I soggetti beneficiari e i partner sono tenuti a conservare, in formato cartaceo o digitale, la documentazione relativa alla gestione progettuale effettuata con l'impiego dei contributi concessi a seguito della partecipazione al presente Bando ai fini di eventuali controlli, per un periodo di tre anni dalla data del decreto di approvazione del rendiconto finale.
3. In ogni caso i soggetti beneficiari, con la partecipazione al Bando, accettano di rendersi disponibili per l'ispezione finale in loco di tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto, compresa quella dei partner, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, naturale o prorogata.-La verifica delle attrezzature acquistate con i contributi sarà effettuata presso le sedi di utilizzo.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) va inserito in tutti gli atti per i quali è previsto per legge anche dai partner di progetto. La mancata indicazione del CUP comporta l'inammissibilità della relativa spesa presentata a rendiconto.

#### **Art. 13 Proprietà dei risultati del progetto**

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
2. Nel caso una delle parti intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o a eventuali brevetti derivati, deve farne esplicita richiesta alla Direzione.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare diffusione pubblica, anche attraverso il proprio sito web istituzionale, dei risultati della ricerca sia in forma sintetica che completa e delle eventuali pubblicazioni scientifiche da essa derivate.
4. Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti il progetto, deve contenere l'indicazione di essere stato realizzato con il contributo regionale. In caso contrario, l'Amministrazione regionale applicherà una decurtazione del 5 per cento del contributo.

#### **Art. 14 Pubblicazione del Bando**

- 1 Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Art. 15 Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

### **Art. 16 Trattamento dei dati personali**

1. Il presente Bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione indicata dal presente Bando e richiesti ai fini della valutazione delle richieste stesse sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento contributivo di cui al presente Bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione delle domande stesse e della documentazione a corredo, pena l'esclusione.
4. Agli interessati spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo 196/2003.
5. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area servizi assistenza ospedaliera della medesima Direzione centrale. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti regionali responsabili dell'istruttoria e di seguito indicati.

Per informazioni rivolgersi:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

Struttura stabile per la cura degli adempimenti amministrativi e contabili afferenti al settore sanitario e a progetti di rinnovazione, ricerca e collaborazione internazionale

Riva Nazario Sauro, 8 34124 Trieste

E-mail:

[progettifinanziamentivincolatisalute@regione.fvg.it](mailto:progettifinanziamentivincolatisalute@regione.fvg.it)

Responsabili dell'istruttoria:

dott. Antonio ZACCARDI mail: [antonio.zaccardi@regione.fvg.it](mailto:antonio.zaccardi@regione.fvg.it)

dott. Gent TIRANA mail: [gent.tirana@regione.fvg.it](mailto:gent.tirana@regione.fvg.it)